



**STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1 - Natura dell'Ente	pag. n. 4
Articolo 2 - Sede, Uffici distaccati	pag. n. 4
Articolo 3 – Logo	pag. n. 4
Articolo 4 - Autonomia statutaria	pag. n. 5
Articolo 5 - Autonomia regolamentare	pag. n. 5
Articolo 6 - Scopi della Camera di Commercio	pag. n. 5
Articolo 7 - Funzioni	pag. n. 6
Articolo 8 - Principi dell'azione amministrativa	pag. n. 7
Articolo 9 - Principi e forme di cooperazione	pag. n. 7
Articolo 10 - Relazioni con il sistema camerale	pag. n. 8
Articolo 11 - Partecipazione ed informazione	pag. n. 8
Articolo 12 - Pari opportunità	pag. n. 8

TITOLO II - GLI ORGANI

Articolo 13 - Gli organi camerali	pag. n. 9
-----------------------------------	-----------

Capo I – Il Consiglio

Articolo 14 - Composizione e durata del Consiglio	pag. n. 9
Articolo 15 - Competenze del Consiglio	pag. n. 9
Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio	pag. n. 10
Articolo 17 - Commissioni consiliari	pag. n. 11
Articolo 18 – Consulta dei liberi professionisti	pag. n. 11
Articolo 19 - Diritti e doveri dei consiglieri	pag. n. 12
Articolo 20 - Cessazione dalla carica di consigliere	pag. n. 12
Articolo 21 - Liberi professionisti	pag. n. 13

Capo II – La Giunta

Articolo 22 - Composizione e durata della Giunta	pag. n. 13
Articolo 23 - Competenze della Giunta	pag. n. 13
Articolo 24 - Funzionamento della Giunta	pag. n. 14
Articolo 25 - Diritti e doveri dei membri della Giunta	pag. n. 15
Articolo 26 - Decadenza della Giunta	pag. n. 15
Articolo 27 - Cessazione dalla carica di membro di Giunta	pag. n. 16

Capo III – Il Presidente

Articolo 28 - Nomina e durata del Presidente	pag. n. 16
Articolo 29 - Competenze del Presidente	pag. n. 16
Articolo 30 - Cessazione dalla carica di Presidente	pag. n. 17
Articolo 31 - Mozione di sfiducia al Presidente	pag. n. 17
Articolo 32- Vice Presidenti	pag. n. 17

Capo IV – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 33 - Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. n. 18
Articolo 34 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. n. 18
Articolo 35 - Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. n. 18

TITOLO III - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

Capo I - Aziende speciali

Articolo 36 - Aziende speciali: costituzione e natura pag. n. 19

Articolo 37 - Aziende speciali: principi di gestione pag. n. 19

Capo II - Partecipazioni

Articolo 38 - Partecipazioni a società e altri organismi pag. n. 20

Articolo 39 - Controllo strategico anche tramite rappresentanti della Camera di Commercio negli organi amministrativi e di controllo pag. n. 20

TITOLO IV L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 40 - Principi organizzativi pag. n. 20

Articolo 41 - Il Segretario Generale pag. n. 21

Articolo 42 - I Dirigenti pag. n. 22

Articolo 43 - Funzioni vicarie del Segretario Generale pag. n. 23

Articolo 44 - Il Personale pag. n. 23

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 45 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti pag. n. 24

Articolo 46 - Revisione dello Statuto e dei Regolamenti pag. n. 24

Articolo 47 - Norme di rinvio e transitorie pag. n. 24

ALLEGATO 1 - LOGO pag. n. 25

ALLEGATO 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE pag. n. 26

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Natura dell'Ente

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, nel seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio", è stata istituita con Decreto del ministro dello sviluppo economico del 25 settembre 2015 ed è costituita dal sistema delle imprese insediate nelle province di Chieti e di Pescara.
2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.) e svolge, quale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, anche sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo nell'ambito del sistema economico locale. In tale contesto, la Camera di Commercio ne promuove lo sviluppo nel rispetto dell'autonomia e delle attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Abruzzo.
4. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, meritocrazia, libera iniziativa economica, libera concorrenza, autoregolamentazione del mercato, tutela della dignità del lavoro.
5. La Camera di Commercio opera e adegua le proprie procedure amministrative ai principi di cui all'articolo 8.

Art. 2 - Sede, Uffici distaccati

1. La sede legale della Camera di Commercio è in Chieti Via F.lli Pomilio snc, quella secondaria è in Pescara Via Conte di Ruvo n. 2. La Camera di Commercio può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni delle rispettive province ovvero nei medesimi comuni di Chieti e Pescara.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.

Art. 3 - Logo

1. Il logo della Camera di Commercio, come da allegato 1), è rappresentato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una "C" di "Camere di Commercio" e una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno della quale è inserita la denominazione "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara". La modifica del logo non costituisce modifica statutaria, ma sostituirà esclusivamente l'allegato.
2. Le modifiche del logo spettano alla Giunta Camerale.

3. In ogni caso, il logo camerale sarà coordinato con quello dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio d'Italia.

Art. 4 - Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. In particolare, lo Statuto disciplina:
 - l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
 - le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
 - le forme di partecipazione;
 - le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 5 - Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. In quanto ente autonomo funzionale, nelle materie di competenza, in quelle delegate o trasferite, e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio, secondo le previsioni di legge e del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Articolo 6 - Scopi della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio opera, anche tramite la promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nei limiti previsti dalla legge al fine di perseguire i seguenti scopi:
 - a. promuovere l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese, anche tramite l'informazione economica e lo sviluppo imprenditoriale;
 - b. tutelare e perseguire un'economia aperta al fine di assicurare a tutti pari opportunità, scoraggiare tendenze monopolistiche e valorizzare la dignità e il valore sociale dell'impresa e del lavoro;
 - c. favorire l'affermazione della libertà d'impresa e di iniziativa economica, della concorrenza e della trasparenza del mercato, tutelando imprenditori e consumatori di fronte a possibili deviazioni e abusi delle condizioni del mercato e garantendo imparzialità rispetto a tutti i soggetti del mercato stesso;
 - d. promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, anche al fine di stimolare la crescita di nuove e diverse forme di impresa ivi compreso lo sviluppo delle filiere e aggregazioni di imprese;
 - e. promuovere la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;

- f. promuovere e valorizzare le organizzazioni che svolgono, con diversa forma giuridica, attività economica di interesse per lo sviluppo del sistema economico locale anche orientata a scopi sociali, senza finalità prioritaria di lucro.

Articolo 7 - Funzioni

1. La Camera di Commercio, nel quadro dei principi di cui all'articolo 8, svolge, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le seguenti funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.:
 - a. pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della legge 580/1993, e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge;
 - b. formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività d'impresa;
 - c. funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegata su base legale o convenzionale;
 - d. tutela del consumatore e della fede pubblica;
 - e. vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale;
 - f. rilevazione dei prezzi e delle tariffe;
 - g. rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione;
 - h. sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite le seguenti attività:
 - h.1) informazione economica;
 - h.2) assistenza tecnica alla creazione di imprese e startup;
 - h.3) informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
 - h.4) collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti;
 - h.5) valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
 - i. competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
 - j. orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le Regioni e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) attraverso in particolare:
 - j.1) la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - j.2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali nell'ambito dei percorsi di alternanza di scuola-lavoro;
 - j.3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - j.4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università.
2. La Camera di Commercio svolge in regime di libera concorrenza, da realizzare con modalità di separazione contabile, attività di assistenza e supporto alle imprese,

limitatamente a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale. Tali attività possono essere finanziate esclusivamente mediante:

- a. i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi;
- b. i proventi di natura patrimoniale.

3. La Camera di Commercio svolge inoltre attività oggetto di accordi e convenzioni conclusi con la Regione e/o altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori finali, compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro:
 - a. la digitalizzazione;
 - b. la qualificazione aziendale e dei prodotti;
 - c. il supporto al placement e all'orientamento;
 - d. la risoluzione alternativa delle controversie.

Tali attività possono essere finanziate secondo le norme di disciplina di volta in volta vigenti.

4. Oltre alle funzioni e attività di cui ai commi precedenti, la Camera di Commercio esercita altresì ulteriori funzioni attribuite dalle leggi, dai regolamenti, ovvero individuate, delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Abruzzo o nell'ambito del sistema camerale, nonché le attività derivanti da accordi o convenzioni anche di rango internazionale, fermo restando i limiti previsti da disposizioni normative.

Articolo 8 – Principi dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di imparzialità, efficacia, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, partecipazione e massima semplificazione delle procedure, anche mediante l'utilizzo più intenso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La Camera di Commercio promuove ed utilizza le tecnologie dell'informazione e comunicazione nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La Camera di Commercio realizza, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, un "Ciclo di gestione della performance" che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, in un'ottica di miglioramento della qualità dei propri servizi e delle proprie iniziative a sostegno dell'economia del territorio.
4. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo politico-amministrativo, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente. Al Segretario Generale e ai Dirigenti spetta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 9 - Principi e forme di cooperazione

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività al principio di collaborazione e di cooperazione con le istituzioni comunitarie, con le amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
2. A tal fine, la Camera di Commercio può promuovere e partecipare agli istituti della programmazione negoziata e degli accordi con soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

3. Può indire e partecipare a conferenze di servizi e concludere accordi con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al provvedimento finale.
4. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può porre in essere rapporti con organismi ed istituzioni nazionali, estere e sovranazionali, fermo restando i vincoli previsti dalla legge.
5. Al fine di favorire il coinvolgimento dei soggetti interessati a determinati temi, la Camera di Commercio istituisce osservatori o consulte su tematiche di natura economica e sociale le cui regole di funzionamento sono stabilite all'atto della loro istituzione.

Articolo 10 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è integrata nel sistema camerale, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 580/1993 e s.m.i., anche sul piano internazionale e promuove ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta nelle sue forme associative.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione delle funzioni camerali e la diffusione delle relative informazioni.

Articolo 11 – Partecipazione ed informazione

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa ed incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse.
2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza e la trasparenza dell'attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e comunicazione.
3. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale.
4. Per i provvedimenti camerali che rivestono particolare interesse per alcuni soggetti o categorie può essere disposta la comunicazione diretta.

Articolo 12 – Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti, comprese le società qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui

i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerali, in enti ed aziende dipendenti dalla Camera, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II - GLI ORGANI

Articolo 13 - Gli organi camerali

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I – Il Consiglio

Articolo 14 - Composizione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto e costituito ai sensi di legge sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.
2. L'individuazione dei settori di attività economiche rappresentati in Consiglio ed il numero di seggi spettante a ciascuno di essi viene stabilito dal Consiglio e riportato nell'allegato (2) che forma parte integrante del presente Statuto.
3. La rappresentanza dei settori di attività economiche rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
4. Le pari opportunità nella composizione del Consiglio camerale sono assicurate dal rispetto della procedura individuata dall'art. 12 del presente Statuto.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento. I suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due sole volte.
6. In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla sua scadenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1, legge 12 dicembre 2002, n.273.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione e adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza e le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a. approva lo Statuto e le relative modifiche e i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dal presente Statuto;

- b. elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta;
- c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste dalla legge;
- d. determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività, previa adeguata consultazione delle imprese;
- e. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, le eventuali variazioni e il bilancio di esercizio;
- f. svolge funzioni di controllo e supervisione sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività deliberati;
- g. svolge funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti camerali, anche con l'ausilio del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. può costituire commissioni consiliari;
- i. delibera sulle mozioni di sfiducia alla Giunta o al Presidente;
- j. ai fini del rinnovo del Consiglio determina la ripartizione dei consiglieri per i settori di attività economiche sulla base dei dati validati dal Ministero dello sviluppo economico e individua eventuali nuovi settori, approvando l'allegato (2) del presente Statuto;
- k. adempie ad ogni funzione ad esso attribuita da leggi comunitarie, statali, regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali:
 - entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
 - entro il 31 luglio per l'aggiornamento del preventivo economico;
 - entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica;
 - entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dai Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano di età.
3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo disponga il Presidente, anche a seguito di richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non è ammessa delega di voto.
5. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e le sue variazioni, compresa la ripartizione dei consiglieri per settori di attività economiche, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
7. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio delibera con le procedure e le maggioranze qualificate previste dalla legge.
8. Quando è chiamato a deliberare sui regolamenti, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, della legge 580/1993.
9. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne nel caso in cui la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Per le decisioni riguardanti

persone e negli altri casi previsti dalla legge si adotta la votazione a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.

10. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio disponga, all'unanimità, diversamente. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto.
11. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
12. Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico salvo che il Consiglio, su proposta del Presidente o di un consigliere, non disponga diversamente. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
13. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico, del sistema camerale ed esperti, per la trattazione di specifici argomenti. Possono prendere parte ai lavori funzionari e personale la cui presenza sia ritenuta dal Presidente e dal Segretario Generale necessaria per lo svolgimento della riunione.
14. Il Consiglio adotta il regolamento sul proprio funzionamento per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni.

Articolo 17 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può istituire commissioni composte da membri del Consiglio, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Le Commissioni non sono dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato.
3. Le Commissioni, previa autorizzazione della Giunta, possono avvalersi di esperti nelle materie trattate. Possono partecipare alle Commissioni dirigenti e funzionari camerali.
4. Nessun compenso è riconosciuto ai consiglieri per la partecipazione a commissioni consiliari.

Articolo 18 – Consulta dei liberi professionisti

1. Sono istituite due Consulte provinciali dei liberi professionisti di Chieti e di Pescara, le quali sono composte di diritto dai Presidenti degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nelle circoscrizioni territoriali della Camera di Commercio di Chieti e di Pescara. I Presidenti degli Ordini professionali di Chieti e di Pescara designano un solo rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio Camerale, ai sensi della normativa vigente.
2. Fanno altresì parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. Le Consulte possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
4. Oltre alle funzioni di cui ai punti 2 e 3, le Consulte possono formulare proposte sulle azioni per lo sviluppo armonico del territorio con particolare attenzione alla promozione della libertà d'impresa, delle esigenze infrastrutturali, della tutela del patrimonio ambientale, culturale e delle tradizioni locali. A tal fine, le Consulte entro il mese di settembre di ogni anno, tenendo conto anche delle esigenze

rappresentate dalle professioni, elaborano una relazione annuale da sottoporre al Presidente dell'Ente al fine di favorire la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Preventivo Economico.

5. Le Consulte durano in carica cinque anni; la loro durata coincide con quella del Consiglio.
6. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, l'ambito d'azione ed i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

Articolo 19 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I requisiti per la nomina e i casi di incompatibilità sono stabiliti dalle norme vigenti.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti personali previsti dalla legge con particolare riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e per ciascuno di essi deve essere trasmessa la dichiarazione di inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 del medesimo art. 13 ed il curriculum vitae per dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. Il curriculum è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo agli atti dei quali siano a conoscenza, quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato dalla Camera di Commercio.
4. Ciascun componente del Consiglio deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione. In questo caso ha anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
5. I consiglieri camerali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali con quelli della comunità economica locale nel suo complesso.
6. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio, ha diritto a:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b. chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, rivolgendosi al Segretario Generale. Sono esclusi gli atti riservati per legge o per regolamento. Il consigliere è comunque vincolato al rispetto del segreto d'ufficio e alla riservatezza.

Articolo 20 – Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri camerali cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione.
3. I consiglieri decadono dalla carica:
 - a. al verificarsi di una causa di decadenza prevista dall'art. 13 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 es.m.i.;
 - b. per l'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio.

4. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 21 - Liberi professionisti

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 580/1993, del Consiglio fa parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali.

Capo II – La Giunta

Articolo 22 - Composizione e durata della Giunta

1. La Giunta camerale, eletta dal Consiglio in applicazione delle disposizioni legislative relative agli organi collegiali, è composta da undici componenti del Consiglio, compreso il Presidente, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 47 – comma 2 –.
2. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
4. Per l'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo (con arrotondamento all'unità inferiore) dei membri della Giunta medesima.
5. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso da quello degli altri, ai sensi dell'articolo 12 – comma 3 – .

Articolo 23 – Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo esecutivo della Camera di Commercio, opera in modalità collegiale ed ha le seguenti competenze:
 - a. elegge nel proprio seno uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni Vicarie;
 - b. predispone gli indirizzi generali, il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale;
 - c. approva il "Piano della performance", documento programmatico triennale, definito in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e in conformità alle previsioni di legge, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed i relativi indicatori;
 - d. approva secondo le previsioni di legge la «Relazione annuale sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
 - e. approva il budget direzionale annuale e adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - f. delibera per la definizione di atti normativi e per l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
 - g. definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per

- l'azione amministrativa e per la gestione;
- h. definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi (bandi) e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 - i. approva, su proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione e pianificazione in materia di organizzazione e assunzione del personale sulla base di apposito regolamento, nonché il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
 - j. approva il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo aggiornamento annuale;
 - k. delibera, nei limiti previsti dalla legge, sulla costituzione e sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società di capitali, cooperative, fondazioni, enti, associazioni, aziende o servizi speciali nonché in merito a tutti gli atti che incidono sulla gestione, modificazione ed estinzione delle partecipazioni e all'esercizio dei diritti dell'Ente in qualità di azionista nelle società partecipate;
 - l. esercita il controllo sulla struttura amministrativa, sulle aziende speciali e sulle società partecipate e controllate;
 - m. delibera l'istituzione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, nell'ipotesi in cui i servizi non possano essere erogati tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - n. provvede alla designazione del Segretario Generale e nomina il Conservatore del Registro delle imprese;
 - o. provvede alla nomina, indicazione, designazione e revoca dei rappresentanti di competenza della Camera di Commercio negli organismi esterni sulla base di apposito regolamento valorizzando, in ogni caso, gli elementi di competenza ed esperienza per il settore di riferimento;
 - p. verifica il raggiungimento dei risultati degli obiettivi prefissati e la rispondenza dell'attività dirigenziale agli indirizzi impartiti avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - q. delibera la partecipazione ad intese collaborative con pubbliche amministrazioni ed organismi privati;
 - r. delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera di Commercio, anche nei casi previsti dall'art. 2601 del Codice Civile, fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative, tenuta di albi, registri e ruoli, rapporti previdenziali e di lavoro di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 41, comma 4, lettera m) dello Statuto;
 - s. formula pareri e proposte alle Pubbliche Amministrazioni;
 - t. delibera la costituzione e composizione di commissioni e gruppi di lavoro diversi da quelle consiliari.
2. Spettano infine alla Giunta tutte le funzioni della Camera di Commercio che non siano riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e al Presidente, o alla competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti.
 3. La Giunta, per motivi di urgenza, può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio. Le relative deliberazioni sono sottoposte al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.

Articolo 24 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con

indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni hanno diritto a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché rappresentanti degli organismi del sistema camerale, per l'illustrazione di specifici argomenti. Può far intervenire, in accordo con il Segretario Generale, anche Dirigenti e funzionari camerali.

Articolo 25 - Diritti e doveri dei membri della Giunta

1. Il Presidente e i membri della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo agli atti ed alle informazioni dei quali siano a conoscenza in ragione del loro ruolo.
2. Il Presidente e i membri della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l'interesse, anche potenziale, proprio e quello perseguito con l'oggetto di trattazione. In questo caso hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Ciascun membro, secondo procedure e modalità stabilite da apposito regolamento di funzionamento della Giunta, ha diritto a:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza della Giunta;
 - b. chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. intervenire nelle discussioni della Giunta;
 - d. ottenere copie di atti, documenti e informazioni riguardanti l'attività camerale e delle aziende speciali utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti.

Articolo 26 – Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a. per scioglimento del Consiglio camerale;
 - b. per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. qualora la metà più uno dei membri sia dimissionaria o decaduta.
2. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o non abbia, entro i termini di legge, e previa apposita formale diffida, predisposto per l'approvazione del Consiglio il preventivo e il bilancio di esercizio.
3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione.
4. La mozione di sfiducia si intende approvata quando ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio.
5. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.

Articolo 27 - Cessazione dalla carica di membro di Giunta

1. I membri di Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione.
3. Il membro di Giunta decade dalla carica:
 - a. nel caso di decadenza dalla carica di consigliere;
 - b. nel caso di assenza ingiustificata da due riunioni consecutive della Giunta.
4. Il membro di Giunta decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dalla normativa.
5. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere.
6. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più membri della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei membri, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione che deve essere posta all'ordine del giorno nella prima riunione utile del Consiglio.

Capo III – Il Presidente

Articolo 28 - Nomina e durata del Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio con le modalità previste dalla legge.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.

Articolo 29 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico e amministrativo. Il Presidente, in particolare:
 - a. esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di Commercio nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, promuovendo e tutelando l'immagine e l'attività del sistema delle imprese e dell'economia del territorio nel rispetto della missione camerale così come definita nello Statuto;
 - b. esercita la rappresentanza legale della Camera di Commercio, ferme restando le competenze dirigenziali per le materie di cui agli articoli 41 e 42;
 - c. esercita la rappresentanza processuale per le funzioni di cui alla lettera b) ed in quanto tale rappresenta in giudizio l'Ente e conferisce procura ai difensori;
 - d. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando l'ordine del giorno secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti;
 - e. formula proposte sull'attività dell'ente;
 - f. indirizza e promuove l'attività dell'ente in conformità ai deliberati del Consiglio e della Giunta;
 - g. verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e relaziona periodicamente ai citati organi secondo le modalità previste dai rispettivi

- regolamenti;
- h. in caso di urgenza, può adottare gli atti di competenza della Giunta, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva. L'eventuale mancata ratifica non ha effetto retroattivo e determina, ove compatibile con la natura dell'atto, l'obbligo di rimuoverne gli effetti.
2. Il Presidente esercita ogni altra funzione a lui assegnata da norme comunitarie, statali, regionali, dai regolamenti e dallo Statuto.

Articolo 30 - Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, per decadenza o morte. Il Consiglio provvederà alla nomina del sostituto nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate presso la Segreteria generale della Camera di commercio, in forma scritta e comunicate sia al Consiglio camerale, sia al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della presentazione presso la Segreteria generale della Camera di Commercio.
3. Il Presidente decade:
 - a. a seguito dello scioglimento del Consiglio;
 - b. a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dall'articolo 31;
 - c. a seguito di decadenza dalla carica di consigliere;
 - d. a seguito di assenza ingiustificata da due riunioni consecutive della Giunta.

Articolo 31 - Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che questi abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati del Consiglio o abbia compiuto atti lesivi del prestigio della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione; essa deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
3. La mozione si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Ove ottenga il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio, è eletto Presidente il candidato indicato nella mozione.
4. A seguito della decadenza del Presidente, qualora la mozione di sfiducia abbia ottenuto la maggioranza stabilita nel precedente comma, ma non la maggioranza dei due terzi, il Vice Presidente Vicario assume la presidenza del Consiglio, procedendo, nella medesima seduta, al primo scrutinio per l'elezione del Presidente secondo le norme della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 32 – Vice Presidenti

1. La Giunta nomina tra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente Vicario.
2. La Giunta a maggioranza dei componenti determina il numero dei Vice Presidenti.
3. I Vice Presidenti della Camera di Commercio sono eletti dalla Giunta con il voto della maggioranza dei componenti in carica. Qualora con la prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, nella seconda votazione, da tenersi nella seduta

successiva, è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
5. I Vice Presidenti cessano dalla carica per dimissioni o revoca deliberata dalla Giunta con il voto della maggioranza dei membri.

Capo IV – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 33 - Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale con le modalità previste dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, calcolati a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.
3. I membri del Collegio possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi, come previsto dall'art. 12, comma 5, del presente Statuto.

Articolo 34 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dalle disposizioni di legge, di regolamento e dello Statuto ed in particolare:
 - a. collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b. vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
 - c. redige una relazione sul preventivo annuale e sulle relative variazioni;
 - d. attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione sul medesimo;
 - e. esprime preventivo parere sulle partecipazioni societarie e contrazione di mutui;
 - f. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Camera di Commercio e sul suo concreto funzionamento.
2. Nelle suddette relazioni il Collegio dei Revisori dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Articolo 35 - Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti della Camera di Commercio.
2. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ricorrendone i presupposti, hanno il dovere di denuncia disciplinata dalla legge e dai regolamenti. Se riscontrano gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Consiglio camerale.

3. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinato dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
5. Ai Revisori dei Conti si applicano le stesse incompatibilità previste per i consiglieri.

TITOLO III - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

Capo I - Aziende speciali

Articolo 36 - Aziende speciali: costituzione e natura

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano, di regola, secondo le norme del diritto privato fatta salva l'applicazione della disciplina per gli organismi di diritto pubblico e i vincoli espressamente previsti dalla legge.
4. In ogni caso si applicano alle aziende speciali i principi generali di cui all'articolo 1 - comma 4 -, e all'articolo 8 - comma 1 -.
5. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
6. Gli incarichi degli organi delle aziende speciali, ad eccezione dei Collegi dei Revisori dei conti, sono gratuiti.

Articolo 37 - Aziende speciali: principi di gestione

1. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.
2. La Giunta dispone le misure necessarie per il raccordo funzionale delle aziende quale organo strumentale della Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale esercitata e, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio camerale. L'azienda speciale con cadenza almeno semestrale trasmette un apposito report informativo alla Giunta.
3. Le aziende operano nel rispetto delle norme per esse previste dalla legge e dal regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. I mezzi finanziari delle aziende sono costituiti dalla dotazione di capitale iniziale e dalle entrate che possono derivare da: proventi per la prestazione di servizi; contributi annuali della Camera di Commercio; contributi di enti pubblici e privati.

Capo II - Partecipazioni

Articolo 38 - Partecipazioni a società e altri organismi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e per lo sviluppo complessivo del territorio e, in particolare, per la realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio adotta le forme organizzative più idonee anche costituendo, da sola o con altri soggetti pubblici e privati, società di capitali anche in forma consortile, cooperative, consorzi, fondazioni, enti e altre forme associative o acquisendo partecipazioni in esse.
2. L'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie avviene nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, anche con riferimento al programma di attività approvato dal Consiglio.
4. La Camera di Commercio può partecipare a fondazioni e associazioni, anche non riconosciute, a condizione che detta partecipazione non comporti impegni finanziari indeterminati nella durata e nella quantificazione.

Articolo 39 - Controllo strategico anche tramite rappresentanti della Camera di Commercio negli organi amministrativi e di controllo

1. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica della partecipazione, si assicura forme di controllo anche attraverso la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo.
2. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso società ed altri organismi devono inviare relazione alla Giunta, con cadenza semestrale, sull'andamento della gestione.
3. Le persone nominate su indicazione della Camera di Commercio presso aziende speciali, società, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, a richiesta della Giunta, una relazione, di regola su base annuale, sulle relative attività. In ogni caso la Giunta può richiederne l'audizione per chiarimenti e specificazioni.

TITOLO IV – L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 40 - Principi organizzativi

1. La Camera di Commercio è organizzata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi. Alla dirigenza spetta l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nell'ambito degli indirizzi e programmi deliberati dagli organi di governo.
3. Nell'organizzazione la Camera di Commercio assicura:
 - a. la coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;

- b. la flessibilità delle forme organizzative stesse;
 - c. la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
 - d. il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza, anche attraverso lo svolgimento di funzioni amministrative e promozionali in forma associata con altre Camere di Commercio e/o con il coinvolgimento dell'Unione regionale;
 - e. la definizione delle politiche perseguite dalla Camera di Commercio nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici e sociali e la conseguente programmazione delle attività;
 - f. l'informazione come strumento organizzativo essenziale per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle scelte e nell'attività della Camera di Commercio;
 - g. la trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi.
4. La Camera di Commercio disciplina con apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), l'organizzazione amministrativa, secondo i seguenti criteri:
- a. funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, anche tramite l'utilizzo delle più evolute tecnologie informatiche e telematiche;
 - b. coerenza tra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
 - c. decentramento dei servizi sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d. qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
 - e. semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - f. circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;
 - g. trasparenza delle decisioni, accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi nel rispetto delle leggi vigenti.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare, i criteri e le modalità in cui si definisce e si manifesta l'organizzazione amministrativa della Camera di Commercio in conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto dell'Ente ed ai contratti di lavoro collettivi di riferimento.

Articolo 41 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale e a lui competono le funzioni previste dalla legge per i Dirigenti generali.
4. Il Segretario Generale svolge oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione ed in particolare:
 - a. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifiche attività, progetti e gestioni;
 - b. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali in coerenza con il Piano triennale della performance;
 - c. effettua la valutazione in merito agli obiettivi assegnati ai Dirigenti con l'assistenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - d. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e

- propone l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure relative alla responsabilità dirigenziale ai sensi di legge;
- e. impegna l'amministrazione verso l'esterno anche nell'ambito di rapporti contrattuali, fiscali, previdenziali e tributari per le materie attribuite alla propria competenza gestionale dalla legge o dal presente Statuto;
 - f. adotta, per le materie di propria competenza, gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
 - g. adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - h. formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
 - i. propone alla Giunta il budget direzionale e assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
 - j. adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - k. stipula i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Ente;
 - l. richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - m. promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, e nomina i legali, relativamente ai giudizi in materia di tributi, rapporti previdenziali e di lavoro, sanzioni amministrative e tenuta di albi, registri e ruoli, altresì assumendo, relativamente a questi stessi giudizi, la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
 - n. assume la rappresentanza legale e processuale dell'Ente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario;
 - o. cura i rapporti con gli uffici pubblici nelle materie di competenza;
 - p. adotta i provvedimenti disciplinari nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - q. svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal componente presente all'adunanza più giovane di età. Nelle sedute del Consiglio e di Giunta, su richiesta del Presidente o dei componenti, ha facoltà di intervenire relazionando sugli argomenti all'ordine del giorno, esprimendo pareri e formulando proposte.

Articolo 42 - I Dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta.
3. I dirigenti camerale esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione amministrativa e in particolare:
 - a. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono nell'ambito dell'incarico assegnato e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di loro inerzia;
 - b. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - c. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

- d. gestiscono il budget direzionale, nell'ambito delle rispettive competenze;
 - e. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione e predisposizione di programmi di attività;
 - f. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;
 - g. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale;
 - h. concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - i. effettuano le valutazioni inerenti la gestione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e della valorizzazione delle risorse umane;
 - j. impegnano l'amministrazione verso l'esterno nell'ambito dei rapporti relativi alla propria competenza gestionale sulla base dell'incarico assegnato ivi compresi i rapporti previdenziali e tributari;
 - k. assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - l. hanno la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - m. provvedono alla stipulazione dei contratti;
 - n. assumono i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - o. rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - p. assumono gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Per le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali e di verifica dei risultati e per quant'altro non altrimenti disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge ed al regolamento di organizzazione amministrativa.

Articolo 43 - Funzioni vicarie del Segretario Generale

1. Su proposta del Segretario Generale, la Giunta attribuisce le funzioni vicarie del Segretario Generale a un dirigente che assume la qualifica di Vice Segretario Generale.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, le funzioni vicarie sono demandate al dirigente più anziano nella qualifica.
3. La Giunta può nominare un Segretario Generale facente funzioni, in caso di assenza, vacanza o impedimento del Segretario Generale, scelto tra i dirigenti a tempo indeterminato della Camera di Commercio.

Articolo 44 - Il Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme del diritto civile e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri provvedimenti e disciplinari l'ordinamento ed il fabbisogno complessivo del personale tenendo conto delle esigenze di funzionalità dell'Ente e delle risorse disponibili.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore delle relazioni sindacali e della formazione; cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la

crescita professionale; garantisce pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 45 - Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed è inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
3. Lo Statuto camerale ed i regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, salvo diversa disposizione del Consiglio.

Articolo 46 - Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri.
3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.
4. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto.

Articolo 47 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La riduzione del numero dei componenti prevista per i componenti del Consiglio e della Giunta rispettivamente dal comma 1 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 580/93 così come modificati dal D.Lgs. n. 219/2016 decorre dal primo rinnovo degli organi successivo alla loro costituzione.
3. Non sono possibili modifiche allo Statuto nel periodo di prorogatio degli organi.

Allegato 1)

LOGO



**COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI PESCARA
(29.12.2017 – 28.12.2022)**

SETTORE	SEGGI
Agricoltura	4
Artigianato	4
Industria	6
Commercio	6
Cooperazione	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	4
Altri settori	1
Consumatori	1
Sindacati	1
Professioni	1
Totali	33